

Eidgenössisches Versicherungsgericht  
Tribunale federale delle assicurazioni  
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali  
del Tribunale federale

Causa  
{T 7}  
B 45/05

Sentenza del 13 aprile 2006  
IIa Camera

Composizione  
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Schön e Borella; Grisanti, cancelliere

Parti

G. \_\_\_\_\_, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Rossano Bervini, via S. Damiano 9, 6850 Mendrisio,

contro

Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, rappresentata dal suo Comitato, 6501 Bellinzona, opponente

Istanza precedente  
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 14 febbraio 2005)

Fatti:

A.

A.a Dal 1965 G. \_\_\_\_\_, nato il 2 maggio 1938 e residente in Italia, ha lavorato alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino in qualità di educatore presso il Centro di osservazione medico R. \_\_\_\_\_ (in seguito: Centro R. \_\_\_\_\_) e, in quanto tale, è stato affiliato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (in seguito: Cassa pensioni). Dopo essere stato inabile al lavoro da metà giugno 1996, l'interessato è stato posto, con effetto dal 1° luglio 1997, al beneficio del pensionamento anticipato, percependo dalla Cassa pensioni una prestazione base (ridotta) di vecchiaia di fr. 3'267.- mensili (dal 1° giugno 2001 adeguata a fr. 3'283.-) oltre a un "supplemento sostitutivo in attesa di una rendita AVS/AI da parte di uno dei coniugi" di fr. 2'149.- mensili (adeguato a fr. 1'922.- dal 1° giugno 2001 e a fr. 2'073.- dal 1° giugno 2002).

A.b Dopo istruzione e deliberazione del 23 gennaio 1998 da parte dell'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), in data 15 maggio 1998 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, dando seguito alla domanda 27 febbraio 1997 dell'interessato, gli ha assegnato una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° settembre 1996.

A.c In seguito al raggiungimento dell'età pensionistica AVS e alla soppressione, dal 1° giugno 2003, del supplemento sostitutivo per avvenuta concessione della rendita AVS, la Cassa pensioni, con scritto dell'11 agosto 2003, ha comunicato a G. \_\_\_\_\_ di essere venuta a conoscenza, nell'ambito di uno scambio d'informazioni con l'UAI, del diritto dell'interessato alla rendita AI a contare dal 1° settembre 1996. Con comunicazione del 25 settembre 2003 l'Amministrazione della Cassa pensioni ha quindi chiesto all'assicurato la restituzione di fr. 150'072.- per avere egli indebitamente percepito il supplemento sostitutivo nel periodo 1° luglio 1997 - 31 maggio 2003. Contestualmente, la Cassa informava che, "come concordato, in attesa della completazione della pratica", dal 1° ottobre 2003 avrebbe proceduto a trattenere dalla prestazione spettantegli un importo di fr. 600.- mensili.

A.d Con scritto del 1° marzo 2004, l'Amministrazione della Cassa pensioni ha quindi nuovamente determinato il diritto alle prestazioni di G. \_\_\_\_\_ riconoscendogli retroattivamente a far tempo dal 1° luglio 1997 una

rendita d'invalidità della previdenza professionale di fr. 3'497.- mensili, in sostituzione della pensione di vecchiaia che gli era stata in precedenza corrisposta. Il saldo di fr. 20'254.-, pari alla differenza tra la pensione di vecchiaia versata all'assicurato e la rendita d'invalidità spettantegli di diritto, è stato compensato con l'importo da rimborsare. Pure dedotto da tale debito veniva l'importo di fr. 3'600.-, pari alle trattenute mensili di fr. 600.- applicate nel periodo 1° ottobre 2003 - 31 marzo 2004. La Cassa ha infine comunicato che per recuperare il debito residuo (fr. 126'218.- al 31 marzo 2004) avrebbe effettuato una trattenuta mensile di fr. 831.- sulla prestazione dovuta.

A.e Al termine di (infruttuose) trattative per un componimento extragiudiziario della vertenza, G. \_\_\_\_\_ si è opposto alla restituzione della somma appellandosi alla sua buona fede e invocando la prescrizione/perenzione del credito della Cassa. In via subordinata, egli ha preteso il condono dell'obbligo di restituzione.

B.

Mediante petizione del 27 maggio 2004, la Cassa pensioni ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino la condanna di G. \_\_\_\_\_ al pagamento di fr. 157'072.- (recte: fr. 150'072.-) a titolo di restituzione delle prestazioni indebitamente versate e il contestuale obbligo di recupero dell'importo scoperto, dedotti gli importi già trattenuti (fr. 27'178.- al 31 maggio 2004), tramite compensazione integrale della pensione di diritto della previdenza professionale di fr. 3'514.- mensili.

Per pronuncia del 14 febbraio 2005, la Corte cantonale, esperiti i propri accertamenti, ha parzialmente accolto la petizione e condannato G. \_\_\_\_\_ a restituire il supplemento sostitutivo indebitamente percepito dal 1° settembre 1996 (recte: dal 1° luglio 1997) al 31 maggio 2003 acconsentendo a una trattenuta di fr. 3'018.- mensili sulla rendita versata all'assicurato fino ad estinzione del saldo (fr. 122'894.- al 31 maggio 2004).

C.

Patrocinato dall'avv. Rossano Bervini, G. \_\_\_\_\_ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio cantonale e la reiezione della petizione 27 maggio 2004 della Cassa pensioni. Il ricorrente domanda quindi di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

Tramite il proprio Comitato, la Cassa pensioni propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, dopo avere rilevato che la lite verte sul rimborso di prestazioni afferenti la previdenza sovraobbligatoria, ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.

1.1 A dipendenza del fatto che il processo concerna o meno l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è lo stesso. Sono considerate prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 132 OG le prestazioni di cui si esamina la legittimità alla sopravvenienza dell'evento assicurato (DTF 122 V 136 consid. 1 con riferimenti). Secondo costante giurisprudenza, questa nozione comprende ugualmente la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse; per contro, ciò non vale per il condono dell'obbligo di restituzione (DTF 122 V 136 consid. 1 con riferimenti). Se le due questioni (restituzione e condono) devono essere esaminate nell'ambito della stessa procedura, il potere cognitivo è esteso conformemente all'art. 132 OG per quanto concerne l'obbligo di restituzione, mentre, per quanto attiene al tema del condono di un tale obbligo, tornano applicabili gli art. 104 lett. a e 105 cpv. 2 OG (DTF 98 V 276 consid. 3). Per quanto riguarda il condono dell'obbligo di restituzione, il ricorso di diritto amministrativo può pertanto essere interposto unicamente per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG);

l'accertamento dei fatti rilevanti da parte dei primi giudici può essere contestato soltanto se avvenuto in maniera inesatta o incompleta oppure in violazione di norme essenziali di procedura (art. 104 lett. b in relazione con l'art. 105 cpv. 2 OG). Per contro, nella procedura di ricorso vertente sulla restituzione di prestazioni indebitamente percepite, il potere di esame del Tribunale federale delle assicurazioni si estende ugualmente all'adeguatezza della decisione impugnata; il tribunale non sarà allora vincolato allo stato di fatto accertato dall'autorità giudiziaria inferiore e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o svantaggio (art. 132 OG; DTF 122 V 136 consid. 1).

1.2 Nel caso di specie, oltre ad opporsi alla restituzione delle prestazioni e a mettere in evidenza la perenzione del diritto, il ricorrente invoca pure la tutela della buona fede e la gravità dell'onere che comporterebbe un tale obbligo, chiedendone così il condono.

2.

2.1 Il 1° gennaio 2005 (eccezion fatta per alcune disposizioni la cui entrata in vigore è stata fissata al 1° aprile 2004 e al 1° gennaio 2006 [RU 2004 1700]) è entrata in vigore la novella legislativa del 3 ottobre 2003 che ha apportato numerose modifiche all'ordinamento in materia di previdenza professionale (1a revisione della LPP; RU 2004 1677). Ciononostante, il caso di specie è retto dalle disposizioni della LPP in vigore fino al 31 dicembre 2004, tenuto conto del principio secondo il quale, in assenza - come è il caso per la questione della restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute e del condono di tale obbligo - di norma transitoria specifica contraria, risulta applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2005 BVG no. 15 pag. 47 consid. 2 [sentenza del 30 aprile 2004 in re K., B 83/02]; cfr. ad es. pure le sentenze del 10 novembre 2005 in re S., B 50/05, consid. 1, e del 2 febbraio 2005 in re A., B 24/04, consid. 2; in presenza di uno stato di fatto durevole ed evolutivo cfr. tuttavia DTF 130 V 79 consid. 1.2, 126 V 470 consid. 3, 122 V 319 consid. 3c).

Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, il nuovo art. 35a LPP, introdotto dalla prima revisione LPP e disciplinante, sia per la previdenza obbligatoria che per quella più estesa (nuovo art. 49 cpv. 2 cifra 4 LPP), il diritto alla restituzione e la sua prescrizione/perenzione nonché i presupposti per il condono di tale obbligo (FF 2000 2396; a proposito della novella legislativa cfr. pure Jürg Brechbühl/Erika Schnyder, *Änderungen bei den Leistungen der beruflichen Vorsorge*, in: RSAS 2005 pag. 35 segg., 53 seg.), non torna pertanto applicabile alla presente procedura, lo stato di fatto giuridicamente determinante essendosi integralmente realizzato prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa (in casu: con il versamento e la riscossione indebita, durante il periodo 1° luglio 1997 - 31 maggio 2003, del supplemento sostitutivo AVS/AI).

3.

3.1 Secondo giurisprudenza, in assenza di una norma statutaria o regolamentare che la preveda specificatamente, la restituzione di prestazioni della previdenza professionale versate a torto è retta dagli art. 62 segg. CO, e questo sia in materia di previdenza obbligatoria che di previdenza più estesa (DTF 130 V 417 consid. 2, 128 V 50, 128 V 236, 115 V 118).

3.2 La LPP - nella versione determinante in concreto - contiene principalmente disposizioni disciplinanti la previdenza professionale obbligatoria (art. 49 cpv. 2) e non prevede norme regolanti la restituzione di prestazioni versate a torto da un istituto di previdenza. Per parte sua, l'art. 25 LPGa, che, a partire dal 1° gennaio 2003, ha introdotto, negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, un obbligo generalizzato di restituzione delle prestazioni indebitamente rimosse, non torna applicabile alla previdenza professionale (DTF 128 V 240 consid. 2b).

Quanto all'ambito della previdenza eccedente il minimo obbligatorio (previdenza preobbligatoria, subobbligatoria o sovraobbligatoria), altrimenti detto della previdenza più estesa (DTF 114 V 37 in initio), i diritti e gli obblighi degli assicurati in materia di prestazioni sono principalmente retti dal regolamento di previdenza. Quando l'affiliato è al servizio di un'impresa privata, questo regolamento - segnatamente le sue condizioni generali, alle quali l'assicurato si sottomette espressamente o per atti concludenti - costituisce il contenuto predefinito di un contratto (sui generis) detto di previdenza (DTF 115 V 119 consid. 3c, 112 II 249; RSAS 1999 pag. 385 consid. 2a; Riemer, *Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge*, in: *Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schlupe*, pag. 236 segg.). Nel caso di istituti di diritto pubblico, le disposizioni necessarie sono emanate dalla collettività dalla quale dipendono (art. 50 cpv. 2 LPP), di guisa che i rapporti giuridici tra l'istituto e l'affiliato sono di principio retti dal diritto pubblico, federale, cantonale o comunale (Riemer, *op. cit.*, pag. 233; cfr. pure, del medesimo autore: *Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz*, pag. 107 nota 27). Ne

discende di conseguenza la liceità del richiamo a una regola generale (segnatamente: all'art. 63 cpv. 1 CO) sulla restituzione unicamente in assenza di una topica norma statutaria o regolamentare (DTF 115 V 119 consid. 3c).

3.3 Giusta l'art. 23 cpv. 2 Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (LCPD; RL/TI 2.5.5.1), in caso di collocamento a riposo anticipato, la pensione di vecchiaia (calcolata secondo l'art. 22) è ridotta in modo permanente dello 0,4% per ogni mese d'anticipo rispetto al compimento dei 60 anni. Viene inoltre versato il

supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI secondo l'art. 27. Per parte sua, l'art. 27 LCPD stabilisce che il pensionato per invalidità o per vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non percepisce una rendita AVS/AI (cpv. 1).

A norma dell'art. 13 Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (RCPD; RL/TI 2.5.5.1.1), se la prestazione della Cassa è stata calcolata in modo errato, essa deve essere rettificata, gli importi versati in più o in meno essendo rimborsati o versati senza interessi (cpv. 1). Per il suo secondo capoverso, chi intenzionalmente induce la Cassa a pagare le prestazioni cui non ha diritto, oppure incassa siffatte prestazioni in mala fede, deve rimborsare le somme indebitamente riscosse con un interesse composito del 5%. Rimane inoltre riservata l'azione penale.

3.4 Nel caso di specie, trattandosi di prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio LPP, i supplementi sostitutivi della rendita AVS/AI litigiosi di cui è chiesta la restituzione attengono alla previdenza più estesa. Ne discende l'applicabilità di principio della regolamentazione previdenziale cantonale per determinare i rapporti giuridici tra l'istituto e l'affiliato.

3.5 Ravvisando un caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 2 RCPD e rilevando la mala fede dell'assicurato per il fatto che egli, nonostante il chiaro obbligo impostogli dagli art. 54 LCPD e 30 RCPD e ripreso dai conteggi delle prestazioni periodicamente inviatigli ("Obbligo dell'informazione: I beneficiari di rendite devono annunciare immediatamente all'Amministrazione della Cassa Pensioni ogni cambiamento delle condizioni che possa causare la soppressione, la riduzione o l'aumento delle prestazioni pagate. Ciò è necessario, specialmente per i casi di: [...]concessione di una rendita da parte dell'Assicurazione Federale per l'invalidità (AI) [...]"), non ha informato la Cassa in merito all'avvenuta attribuzione di una rendita intera da parte dell'AI e si sarebbe pertanto reso responsabile di una grave negligenza escludente la buona fede, non da ultimo anche perché avrebbe quantomeno dovuto sapere - tenuto conto della chiara denominazione della prestazione - che il supplemento sostitutivo non sarebbe stato conciliabile con la contestuale assegnazione di una simile rendita, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha riconosciuto l'obbligo di restituzione e negato, per carenza di buona fede, il diritto al condono.

3.6 Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene di potere condividere, quantomeno nel risultato, le conclusioni dell'istanza precedente.

Infatti, anche qualora si intendesse contestare l'accertamento relativo alla mala fede operato dai primi giudici (a proposito della nozione di buona/mala fede in materia di restituzione di prestazioni indebitamente riscosse nell'ambito della previdenza professionale cfr. RSAS 1999 pag. 384 segg.) e si volesse ammettere che, nel ricevere la lettera 22 aprile 1998 dell'Ufficio stipendi e assicurazioni del Dipartimento cantonale delle finanze e dell'economia - contenente, oltre all'indicazione dell'avvenuta assegnazione retroattiva della rendita AI e della necessità di rivedere, in ragione di questo fatto, il calcolo degli stipendi, anche la menzione in calce della trasmissione della stessa missiva per conoscenza al "servizio Cassa pensioni, Residenza" -, l'insorgente poteva ragionevolmente attendersi una presa di conoscenza di questo scritto da parte della Cassa pensioni tale da relativizzare il suo obbligo di informazione, ciò non toglie che, anche in questa ipotesi, il principio dell'obbligo di restituzione si giustificerebbe comunque. E questo in virtù dell'art. 13 cpv. 1 RCPD, qualora si considerasse la norma quale base regolamentare per l'obbligo di restituzione in tutti gli altri casi non compendiate dal capoverso secondo

(per una fattispecie analoga, anche se maggiormente esplicita, cfr. RSAS 1999 pag. 386 consid. 2b; cfr. pure DTF 115 V 115 segg.). Oppure, subsidiariamente (v. consid. 3.1), in virtù dell'art. 62 seg. CO qualora invece si volesse considerare l'art. 13 cpv. 1 RCPD quale base regolamentare unicamente per i casi di restituzione conseguenti a mero errore di calcolo.

A scanso di equivoci, l'obbligo di restituzione delle prestazioni di cui è chiesto il rimborso si sarebbe dovuto ammettere anche nell'ipotesi in cui G.\_\_\_\_\_ avesse personalmente avvertito la Cassa pensioni dell'avvenuta attribuzione della rendita AI, adempiendo così il proprio obbligo d'informazione, e la Cassa avesse continuato, ciononostante, per errore, a versare l'indebito (cfr., per una situazione di questo genere, DTF 115 V 116).

3.7 Sia come sia, l'obbligo di restituzione non può essere messo in discussione. In particolare, nessun accoglimento può trovare la tesi ricorsuale secondo cui l'ordinamento cantonale in materia, nei limiti posti dal divieto di sovraindennizzo di cui all'art. 19 LCPD, consentirebbe in realtà la riscossione cumulativa e contemporanea di una rendita d'invalidità dell'AI, di una rendita d'invalidità della Cassa pensioni e di un supplemento sostitu-

tivo della rendita AVS. Siffatto assunto contrasta infatti manifestamente con il chiaro tenore letterale dell'art. 27 cpv. 1 LCPD che fa dipendere l'erogazione di un simile supplemento sostitutivo proprio dall'assegnazione o meno di una rendita AVS o AI. Come giustamente fa notare il Comitato della Cassa in sede di risposta al ricorso, l'applicazione dei limiti della sovrassicurazione può intervenire solo dopo che le prestazioni sono state calcolate in modo corretto, non potendo essa per contro giustificare l'erogazione di prestazioni non dovute ai termini di legge o di regolamento.

Inconferente risulta inoltre pure il richiamo alla giurisprudenza sviluppata da questa Corte in DTF 118 V 105 - e in seguito allargata in DTF 127 V 259 anche alla previdenza più estesa, prima di essere, per quanto concerne quest'ultimo ambito, nuovamente precisata in DTF 130 V 369 -, secondo cui nel campo della previdenza obbligatoria la rendita di vecchiaia che sostituisce una rendita d'invalidità dev'essere quantomeno equivalente alla rendita d'invalidità erogata fino al pensionamento. Orbene, a prescindere dal fatto che le prestazioni oggetto della presente controversia attengono alla previdenza sovraobbligatoria e non a quella obbligatoria, il riferimento alla citata giurisprudenza si dimostra inappropriato anche perché in concreto non si trattava di sostituire una rendita d'invalidità con una rendita di vecchiaia, bensì, semmai, del contrario (sostituzione retroattiva di una rendita di vecchiaia e del supplemento sostitutivo con una rendita d'invalidità della previdenza professionale peraltro superiore alla pensione base di vecchiaia).

4.

Richiamandosi al nuovo art. 35a LPP, l'insorgente solleva l'eccezione di prescrizione e perenzione e rileva che, secondo tale disposto, il diritto di chiedere la restituzione si prescriverebbe in un anno a partire dal momento in cui l'istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della prestazione.

4.1 In realtà, come visto al consid. 2.1, il nuovo art. 35a LPP non risulta applicabile alla presente procedura (cfr. la sentenza citata del 10 novembre 2005 in re S., consid. 1 con riferimenti).

4.2 In assenza - come si avvera in concreto - di una pertinente disposizione regolamentare o statutaria che regoli specificatamente la questione della prescrizione - anch'essa, come l'obbligo di restituzione di prestazioni indebitamente percepite, da considerarsi quale principio generale del diritto, applicabile anche in ambito amministrativo (Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., pag. 162 segg., n. 760-763 e 777 segg.) -, occorre rifarsi alla norma generale degli art. 62 segg. CO (DTF 130 V 417 consid. 2 e 3.1, 128 V 236, 240 seg. consid. 3a).

4.3 Giusta l'art. 67 cpv. 1 CO, l'azione di indebito arricchimento si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del suo diritto di ripetizione, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui nacque.

4.4 Il Tribunale federale delle assicurazioni si richiama in quest'ambito alla giurisprudenza sviluppata a proposito in materia civile e fa decorrere il termine annuo di prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del diritto di ripetizione e non già, in analogia a quanto stabilito dall'abrogato art. 47 LAVS, dal momento in cui l'amministrazione avrebbe potuto rendersi conto dell'errore commesso facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 130 V 417 seg. consid. 3.1 e 3.2, 128 V 240 seg. consid. 3, 127 III 427 consid. 4b).

4.5 Come pertinentemente osservato dalla pronuncia impugnata, gli atti all'inserto e gli accertamenti esperiti dai giudici cantonali - che hanno appositamente interpellato l'UAI, l'Ufficio stipendi e assicurazioni, la Sezione delle risorse umane, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero e la Cassa svizzera di compensazione -, non hanno potuto dimostrare una presa di conoscenza effettiva da parte della Cassa pensioni prima del luglio-agosto 2003 (cfr. lettera dell'11 agosto 2003 inviata dall'Amministrazione della Cassa pensioni in seguito a uno scambio d'informazioni avuto con l'UAI il 3 luglio precedente). In particolare, né l'UAI, che si era limitato a trasmettere le relative comunicazioni all'Ufficio stipendi e assicurazioni - entità chiaramente distinta dalla Cassa pensioni -, né l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero e nemmeno la Cassa svizzera di compensazione hanno infatti mai dato (in precedenza) comunicazione alla Cassa pensioni in merito all'attribuzione di una rendita AI a G.\_\_\_\_\_.

Piena adesione può quindi essere prestata alle considerazioni dei primi giudici anche per quanto concerne la controversa comunicazione 22 aprile 1998 dell'Ufficio stipendi e assicurazioni all'indirizzo dell'assicurato, recante in calce l'indicazione della contestuale trasmissione - per posta interna e non per raccomandata - dello scritto alla Cassa pensioni. Il fatto che la lettera fosse destinata per conoscenza anche alla Cassa pensioni

non significa infatti ancora che essa sia anche effettivamente pervenuta a destinazione. A tal proposito è utile ricordare che, secondo giurisprudenza, se la notifica è contestata ed esistono effettivamente dubbi al riguardo, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DLA 2000 no. 25 pag. 118; RCC 1978 pag. 63).

4.6 In tali circostanze, si deve ritenere che al momento della presentazione della petizione del 27 maggio 2004, il termine annuo di prescrizione, che ha iniziato a decorrere il 3 luglio 2003, non era ancora scaduto ed è stato validamente interrotto dalla petizione stessa e dai successivi atti giudiziali (art. 138 cpv. 1 CO). Anche l'eccezione di prescrizione si dimostra pertanto infondata.

5.

5.1 Quanto alla possibilità di condono dell'obbligo di restituzione, la regolamentazione cantonale in materia non la prevede specificatamente.

Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, essa possibilità non è sancita, a contrario, dall'art. 13 cpv. 2 RCPD per l'ipotesi - peraltro negata nel caso concreto dalla Corte cantonale - in cui l'assicurato dovesse avere agito in buona fede. In siffatta evenienza, infatti, verrebbe già a cadere l'obbligo di rimborso per le somme indebitamente riscosse e per l'interesse composito del 5% previsto da tale disposto, di modo che la questione del condono nemmeno si porrebbe.

Nulla di diverso si evince inoltre interpretando l'art. 13 cpv. 1 RCPD quale base legale dell'obbligo di restituzione.

L'unico appiglio lo potrebbe fornire l'art. 29 cpv. 3 RCPD, il quale, nel precisarne le competenze, stabilisce che il Comitato decide fra l'altro a proposito dell'abbandono di crediti inesigibili. Sennonché il campo applicativo di questa norma non appare per nulla chiaro, né il disposto definisce le condizioni da cui fare dipendere la decisione, che sembra così più che altro demandata al libero potere discrezionale dell'organo incaricato. Anche in questo caso, non si può propriamente affermare che il regolamento in esame preveda una mitigazione dell'obbligo di restituire delle prestazioni indebitamente riscosse.

Per il resto, come già è stato detto (v. consid. 3.2; DTF 128 V 240 consid. 2b), l'art. 25 LPGA, che prevede tra l'altro anche la possibilità di prescindere dalla restituzione della prestazione "se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà", non risulta applicabile alla previdenza professionale.

5.2 Ora, per giurisprudenza, tenuto anche conto della natura stessa (sostitutiva!) delle prestazioni in causa, un tale silenzio non può essere considerato come una lacuna che può o dev'essere colmata dal giudice (cfr. per analogia DTF 115 V 120 consid. 3d). Per definizione, analogamente a quanto statuito da questo Tribunale in merito a degli "anticipi AI" (DTF 115 V 115), i supplementi sostitutivi in causa sono soggetti a ripetizione, l'unica condizione essendo che l'affiliato, per il medesimo periodo, sia posto al beneficio di una rendita AVS o AI. Il ricorrente non può pertanto invocare il condono dell'obbligo di restituzione facendo appello alla propria buona fede - comunque, in base agli accertamenti compiuti dai primi giudici, tutt'altro che scontata - e alla gravità dell'onere finanziario che una siffatta restituzione determinerebbe.

5.3 Inoltre, come rettamente osservato dall'autorità giudiziaria di prime cure, anche nella - sussidiaria (consid. 3.1 e 3.6) - ipotesi in cui si volesse considerare l'applicabilità della normativa legale degli art. 62 segg. CO, un'eventualità per mitigare l'obbligo di restituzione si scontrerebbe con il chiaro tenore dell'art. 64 CO che preclude la possibilità di prevalersi dell'eccezione del cessato arricchimento a chi si sia spossessato in mala fede di quanto ricevuto e a chi doveva prevedere la domanda di restituzione. Orbene, sulla base della inequivocabile - anche per un non specialista in materia - denominazione della prestazione di cui è chiesta la ripetizione e tenuto conto dell'importanza che l'assegnazione della rendita AI doveva ragionevolmente rivestire ai fini del mantenimento, rispettivamente della soppressione, di una tale prestazione, l'assicurato poteva prevedere la domanda di restituzione perché sapeva o quantomeno, dando prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze, avrebbe dovuto sapere che la prestazione era indebita (DTF 130 V 419 seg. consid. 4.3; Hermann Schulin in: Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 3a ed., no. 9 all'art. 64).

5.4 Infine, il ricorrente nemmeno potrebbe fare valere una violazione del diritto, costituzionalmente protetto, alla tutela della buona fede.

Affinché le condizioni di questo diritto si realizzino, occorre, fra le altre cose, che l'amministrato (o l'assicurato) non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza della decisione ottenuta (in casu: del mantenimento del supplemento sostitutivo) e che si sia basato su informazioni o garanzie ricevute per prendere delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 115 V 121 consid. 4). Orbene, in considerazione di quanto precede, l'errore dell'istituto di previdenza era immediatamente riconoscibile per il ricorrente.

Nella misura in cui fa valere che l'Ufficio stipendi e assicurazioni, con il suo comportamento, lo avrebbe ingannevolmente rafforzato nel suo convincimento che la prestazione pensionistica della Cassa pensioni non fosse "né estendibile né comprimibile e che in particolare la rendita d'invalidità AI gli fosse dovuta [...] senza avere alcuna incidenza sulla rendita pensionistica anticipata", l'insorgente, indipendentemente dalla fondatezza della censura sollevata, dimentica inoltre che l'autorità in parola (l'Ufficio stipendi) in realtà nemmeno sarebbe stata propriamente competente a rilasciare un'informazione suscettibile, se poi si fosse dimostrata erronea, di fungere da base per la tutela della buona fede. In tali condizioni, può rimanere irrisolta la questione di sapere se l'assicurato abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (sul significato di tale concetto cfr. RSAS 1999 pag. 387 seg. consid. 4b).

6.

La pronuncia impugnata merita quindi tutela anche avuto riguardo alle modalità di restituzione del debito e alla trattenuta, mediante compensazione, di fr. 3'018.- mensili sulla pensione della previdenza professionale fino ad estinzione dello scoperto accertato (fr. 122'894.-, ossia fr. 150'072.- ./ fr. 27'178.-).

6.1 A dire il vero, per quanto concerne lo scoperto accertato, questa Corte osserva che l'importo fatto valere dalla Cassa pensioni e ripreso dai primi giudici appare inferiore a quello che sembrerebbe essere realmente esigibile. Infatti, dagli unici elementi agli atti risulta che la somma originariamente dovuta a titolo di restituzione (fr. 150'072.-) è stata compensata dapprima con l'importo di fr. 20'254.- (corrispondente alla differenza tra la pensione di vecchiaia versata all'assicurato e la rendita d'invalidità spettantegli di diritto), e quindi con le sei trattenute mensili di fr. 600.- dal 1° ottobre 2003 al 31 marzo 2004. Il saldo risultava di conseguenza essere di fr. 126'218.- a fine marzo 2004 e, in virtù delle due ulteriori trattenute mensili di fr. 831.- effettuate nei mesi di aprile e maggio dello stesso anno, di fr. 124'556.- al 31 maggio 2004 (e non di fr. 122'894.-, come indicato dai primi giudici). A tale data, infatti, le compensazioni effettuate sembrerebbero ammontare a fr. 25'516.- (20'254 + 3'600 + 1'662) e non a fr. 27'178.- come indicato dalla Cassa in petizione.

Cionondimeno, in mancanza di più precise indicazioni all'inserto, questa Corte prescinde dal considerare l'eventualità di una *reformatio in peius* anche perché l'eventuale pretesa residua della Cassa (fr. 1'662.-) sarebbe da considerare prescritta. Per quanto esposto ai consid. 4.4-4.6 si deve infatti ritenere che il termine annuo di prescrizione per l'intera pretesa abbia iniziato a decorrere il 3 luglio 2003. Ora, la petizione del 27 maggio 2004 poteva esplicare effetto interruttivo del termine solo relativamente all'importo (parziale) rivendicato giuridicamente (DTF 60 II 203 consid. 4), non per contro anche per l'importo differenziale di fr. 1'662.-.

6.2 Secondo dottrina e giurisprudenza, la compensazione di crediti reciproci costituisce un principio giuridico generale, ancorato nel diritto privato negli art. 120 segg. CO, che trova applicazione anche nel diritto amministrativo. Nel diritto delle assicurazioni sociali, in particolare, il principio è riconosciuto anche per quegli ambiti che non lo sanciscono specificatamente (DTF 128 V 228 consid. 3b; Rüedi, *Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses*, pag. 454 e nota no. 16, in: Walter R. Schlupe et al., "Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends", Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berna, 1993). In tale evenienza, le disposizioni del CO sono applicabili per analogia (DTF 128 V 53 consid. 4a; per un esame della problematica cfr. pure Hans-Ulrich Stauffer, *Berufliche Vorsorge*, 2005, pag. 344, no. 923 segg.).

6.3 Come rilevato dalla Corte cantonale, la LPP prevede all'art. 39 cpv. 2 una norma specifica unicamente in relazione alla possibilità di compensazione con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'istituto di previdenza. La regolamentazione è ripresa tale e quale dall'art. 21 cpv. 2 LCPD. Per il resto, l'art. 39 cpv. 2 LPP non regola la questione della compensabilità dei crediti propri dell'istituto nei confronti dell'assicurato. Per tale questione occorre pertanto rifarsi ai principi generali del CO (art. 120 segg.). Tuttavia, in considerazione della natura dei crediti in causa e tenuto conto dell'art. 125 cifra 2 CO - il quale dispone che non possono estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore le obbligazioni che per la particolare loro natura devono essere effettivamente soddisfatte al creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia -, un credito di un istituto di sicurezza sociale non può essere

compensato con una prestazione dovuta a un assicurato se in questo modo le risorse di quest'ultimo vengono ridotte al di sotto del minimo vitale (DTF 128 V 53 consid. 4a; RSAS 2000 pag. 544).

6.4 Nel caso di specie, la compensazione ammessa dalla Corte cantonale è conforme ai dettami di legge, ritenuto che essa concerne due crediti reciproci e della stessa specie mentre il debito, mediante il quale il creditore intende esercitare la compensazione, è esigibile e fondato (DTF 128 V 228 consid. 3b con riferimenti). Quanto al rispetto del minimo vitale, è sufficiente il rinvio alle considerazioni del giudizio impugnato che ha convincentemente esposto come, stante un fabbisogno minimo mensile di fr. 2'740.- e un reddito complessivo mensile di fr. 5'758.- (importi non contestati e desumibili dalle indicazioni agli atti), il ricorrente dispone di un'eccedenza mensile pignorabile di fr. 3'018.-.

7.

Il ricorrente formula per la sede federale domanda di assistenza giudiziaria gratuita e di gratuito patrocinio.

7.1 Nella misura in cui la richiesta concerne la dispensa dal pagamento di eventuali spese giudiziarie, essa è priva di oggetto, la procedura di ricorso concernendo anche l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ed essendo pertanto gratuita (art. 134 OG).

7.2 Quanto alla domanda di gratuito patrocinio, i requisiti posti dall'art. 152 OG in relazione con l'art. 135 OG sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno, se le conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

7.2.1 Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1, 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria o il gratuito patrocinio è sposata, occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155 consid. 2 [sentenza del 24 febbraio 2000 in re F., K 140/99]). Sono determinanti le circostanze economiche esistenti al momento della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria, rispettivamente di gratuito patrocinio (DTF 108 V 269 consid. 4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 no. KV 119 pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 in re M., C 49/04, consid. 2.2.2, del 22 aprile 2002 in re M., I 713/01,

consid. 3a/aa [pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], e del 25 settembre 2000 in re E., C 62/00, consid. 3b). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag. 98 [sentenza del 7 luglio 2003 in re U., U 356/02]).

7.2.2 Per ammettere il bisogno ai fini processuali è sufficiente che l'istante non disponga di mezzi superiori a quelli necessari per fare fronte al mantenimento normale della famiglia. Nell'ambito di questo esame non è da considerare unicamente la situazione di reddito, bensì globalmente l'intera situazione finanziaria. Da considerare sono tra l'altro anche i debiti fiscali esigibili e, in maniera adeguata, anche pagamenti rateali nel quadro di una convenzione di dilazione (sentenza inedita del 21 luglio 1986 in re H., H 12/85). Tuttavia, di principio, non possono essere ritenute le spese per l'estinzione di debiti ordinari, non destinati al mantenimento corrente dell'istante e della sua famiglia. Tali spese non sono di massima conteggiabili per la determinazione del fabbisogno minimo vitale, in quanto l'assistenza giudiziaria gratuita e il gratuito patrocinio non possono essere invocati per soddisfare, a spese della collettività, creditori che non contribuiscono o non contribuiscono più al mantenimento dell'istante (sentenza inedita del 7 novembre 1997 in re N., 2P.90/1997).

7.2.3 Con riferimento all'obbligo di restituzione di fr. 122'894.- nei confronti della Cassa pensioni, esso debito non può essere considerato ordinario ai sensi della giurisprudenza. Inoltre, la Cassa resistente, con il versamento mensile della pensione, può essere qualificata quale creditore che contribuisce al mantenimento dell'istante. Ne discende che la trattenuta mensile di fr. 3'018.- stabilita dalla Corte cantonale e tutelata dal Tribunale federale delle assicurazioni può essere aggiunta al calcolo del fabbisogno minimo. Di conseguenza, al ricorrente può essere riconosciuta la situazione di bisogno ai fini della concessione del gratuito patrocinio.

7.2.4 Per il resto, considerati i non evidenti quesiti posti dalla fattispecie, non si poteva pretendere che il richiedente difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un legale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito patrocinio va quindi concesso. L'assicurato viene comunque esplicitamente avvertito che, qualora sia più tardi in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione verso la Cassa del Tribunale federale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.

Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.

Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.

La domanda di assistenza giudiziaria gratuita dell'assicurato è accolta. La Cassa del Tribunale federale delle assicurazioni ronderà al rappresentante dell'interessato la somma di fr. 2500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio per la procedura federale.

4.

La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 13 aprile 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: